

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEA COOPERATIVA LA POPOLARE SPA A R.L.**

### **Art. 1 (Disposizioni preliminari)**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Cooperativa di Consumo La Popolare Società per azioni a r.l. Per quanto non espressamente disposto, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie riguardanti l'Assemblea della Cooperativa nonché le disposizioni di volta in volta impartite dal Presidente dell'Assemblea.

### **Art. 2 (Convocazione dell'Assemblea)**

Il Consiglio di Amministrazione procede alla convocazione dell'assemblea nei termini e con le modalità previste nello statuto sociale. L'avviso di convocazione, redatto in conformità all'art. 26 dello Statuto, è pubblicato almeno su un quotidiano scelto a discrezione del Presidente e deve indicare con chiarezza le materie da trattare.

### **Art. 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)**

L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Cooperativa o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, idoneo ad accogliere i Soci che, secondo una ragionevole previsione del Consiglio di Amministrazione, parteciperanno ai lavori assembleari. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### **Art. 4 (Deleghe di voto)**

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica avente diritto al voto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, mediante delega sottoscritta dal delegante, contenente il nome del rappresentante accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante. Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque Soci.

### **Art. 5 (Costituzione dell'Assemblea)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Sociale, i Soci legittimati all'esercizio del diritto di voto sono coloro che, il giorno di prima convocazione dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Possono intervenire all'assemblea gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. Gli altri soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

### **Art. 6 (Presidente dell'Assemblea)**

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente o la persona individuata ai sensi dell'art. 29 dello Statuto. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario. Nel caso di Assemblea Straordinaria la funzione di segretario è assunta da un Notaio.

#### **Art. 7 (Verifica del quorum costitutivo)**

La verifica della legittimazione e le deleghe eventualmente conferite sono registrate in un'apposita scheda che riporta il nominativo del Socio presente e dei Soci rappresentanti.

Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti in proprio o per delega ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, con la verifica del raggiungimento del quorum costitutivo richiesto, nel qual caso dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo richiesto, il Presidente rinvia l'assemblea ad altra convocazione.

Il Socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente a meno che abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita.

#### **Art. 8 (Apertura dei lavori)**

Il Presidente illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente regola la discussione dando parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 9.

#### **Art. 9 (Discussione)**

Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente, che stabilisce l'ordine degli interventi.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita il Socio intervenuto a concludere.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore possono chiedere di intervenire nella discussione.

Il Presidente, e/o, su suo invito, gli Amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale e il Direttore rispondono alle richieste formulate dai Soci dopo l'intervento di ciascuno di loro, ovvero una volta esauriti tutti gli interventi su ogni punto all'ordine del giorno.

#### **Art. 10 (Votazioni)**

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese peralzata di mano con prova e controprova.

Il Socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

#### **Art. 11 (Elezioni delle cariche sociali)**

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto mediante schede elettorali distinte per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, predisposte secondo un modello uniforme.

Le schede elettorali sono consegnate dal Segretario agli aventi diritto al momento della verifica della legittimazione al voto e comunque prima dell'inizio delle votazioni. Ogni Socio riceve un numero di schede elettorali pari al numero di voti dallo stesso complessivamente esercitabili in proprio e per delega.

Le schede contengono i nominativi degli amministratori o dei sindaci uscenti che si sono ricandidati, nonché i nominativi di coloro che hanno presentato la loro candidatura, a mezzo di dichiarazione consegnata a mani presso la sede della Cooperativa, o trasmessa via e-mail o fax almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

La dichiarazione sottoscritta dal candidato, deve contenere le generalità complete e l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità ai sensi di legge e dello Statuto.

Le schede contengono comunque un numero di spazi in bianco per consentire agli elettori l'eventuale votazione di nominativi ulteriori da quelli che hanno presentato la loro candidatura o l'hanno presentata oltre i termini.

Il Socio potrà esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

a) voto di preferenza a nominativi singoli indicati nella scheda, contrassegnando lo spazio apposito a fianco del nome dei singoli candidati;

b) voto di preferenza a nominativi singoli non contenuti nella scheda, scrivendo negli appositi spazi in bianco i nominativi di proprio gradimento, che per le cariche di Amministratori dovranno essere scelti tra i Soci, avendo cura, in caso di omonimia, di indicarne il nome e la data di nascita.

Le schede dovranno essere deposte nelle apposite urne presenti nei locali in cui si svolge l'Assemblea.

### **Art. 12 (Scrutinio)**

Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai Soci presenti in Assemblea.

In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;

b) le schede che portano un numero di votati inferiore a quello delle cariche da eleggere saranno considerate valide per i soli nominativi votati;

c) le schede che portano un numero di preferenze superiore a quello delle cariche da eleggere saranno considerate nulle;

d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;

e) i voti di preferenza a nominativi per i quali, per effetto di omonimia o per altri motivi, non sia possibile stabilirne l'esatta identificazione, saranno considerati nulli;

f) a parità di voti verrà eletto il candidato più anziano di età.

Risultano eletti i candidati e i nominativi che, per le rispettive cariche, hanno riportato il maggior numero di voti.

**Art. 13 (Proclamazione)**

Il Presidente proclama i risultati invitando coloro che tra gli eletti risultano presenti ad accettare la carica.

Qualora l'eletto dichiara di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i cinque giorni successivi alla stessa, ovvero entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'Assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

**Art. 14 (Verbalizzazione e documentazione dei lavori assembleari)**

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari,

Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

**Art. 15 (Modificazioni del regolamento)**

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale

Ciascun Socio ha diritto di avere, a richiesta, una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.